

L'Antitrust nel pallone

L'AGCM e il campionato più bello del mondo

di Massimiliano Trovato

In un Paese in cui tanto è l'interesse per il gioco del calcio, era impossibile che i regolatori ne andassero immuni. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, infatti, ha da poco annunciato¹ di aver deliberato² la conclusione dell'indagine conoscitiva³ sul calcio professionistico che l'ha tenuta impegnata per ben seicentotrenta giorni,⁴ e di cui aveva approvato in maggio – stante «la contingente situazione di criticità che sta interessando il settore oggetto dell'indagine» – uno stralcio⁵ relativo all'attività degli agenti dei calciatori.

L'indagine assume un ruolo viepiù rilevante alla luce degli eventi che hanno funestata l'estate dei calciofilo, inserendosi prepotentemente nello sforzo di riscrittura delle regole che da più parti s'invoca come deterrente alla reiterazione dei comportamenti che sono all'origine della cosiddetta Moggiopoli.

In particolare, l'Autorità si è concentrata su questioni pregnanti quali la distribuzione dei proventi della vendita dei diritti televisivi e la relazione tra le società ed i calciatori, le cui prestazioni rimangono – anche in virtù degli ostacoli che si frappongono ad una gestione efficiente degli impianti sportivi nel nostro paese – tra i principali *asset* di cui i club possano disporre. Su queste ed altre materie vagliate nell'indagine, ci pare utile proporre – senza pretesa d'eshaustività – alcune considerazioni. Sembra, infatti, che la direzione intrapresa dall'AGCM, lungi dal promuovere la competizione, comprimere la libertà economica delle società, con esiti potenzialmente nefasti per il futuro di questo sport.

La vendita collettiva dei diritti televisivi

È difficile negare al settore del calcio professionistico, il cui giro d'affari è stimato in 5 miliardi annui, la rilevanza economica in base a cui l'Antitrust giustifica la sua competenza. Ciò nondimeno, non può essere trascurato il conflitto esistente tra le istanze perequative di cui è portatrice la legislazione antimonopolistica e l'opposizione tra vincitori e sconfitti di cui si nutrono le competizioni sportive.

1: Comunicato stampa n. 55 del 5 gennaio 2007.

2: Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006.

3: I risultati dell'indagine verranno pubblicati nel Bollettino n. 51-52/2006 e sono raggiungibili all'indirizzo [http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/DSAP_IC.NSF/8c140a0d4d64cba941256262003d5c11/602911f6ec387433c125725a003febbb/\\$FILE/IC27.pdf](http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/DSAP_IC.NSF/8c140a0d4d64cba941256262003d5c11/602911f6ec387433c125725a003febbb/$FILE/IC27.pdf).

4: L'apertura dell'indagine aveva avuto luogo con il provvedimento n. 14156 del 31/03/2005.

5: Provvedimento n. 15477 del 24/05/2006.

Quest'intima contrapposizione tra le due anime – l'affaristica e l'agonistica – dello sport professionistico dovrebbe influenzare vigorosamente l'applicazione delle categorie economiche al mondo del calcio. Ma l'analisi dell'Autorità pare, piuttosto, sottovalutarne la rilevanza, mascherandosi dietro l'arbitraria individuazione d'un interesse collettivo all'equilibrio dei campionati.⁶

Da qui discende la proposta di restaurare un sistema di vendita collettiva dei diritti televisivi, simile a quello vigente sino alla stagione sportiva 1998/99. E se – da un lato – va rimarcato il disfavore dell'AGCM per l'utilizzo in tal senso dello strumento legislativo,⁷ che pare rientrare – viceversa – nelle intenzioni del governo,⁸ non si può mancare di riconoscere come tale iniziativa – oltre a sconfessare i precedenti orientamenti dell'Autorità medesima⁹ – circoscriva pesantemente la libertà contrattuale delle società di calcio, in modo tanto più penalizzante ove si consideri che i diritti televisivi rappresentano la principale fonte di finan-

ziamento dei club, per un ammontare spesso non inferiore al 40% dei ricavi totali.

L'indagine pare poi sottovalutare che meccanismi di perequazione sono già in vigore nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti, con la previsione che le società versino a fini mutualistici la quota considerevole del 19% dei loro proventi totali.

Ancora, è opinabile il fondamento della richiesta avanzata dall'Antitrust che nella distribuzione delle risorse vengano impiegati criteri meritocratici: pare in primo luogo che il parametro di ripartizione sia indifferente all'ottica equitativa abbracciata dal regolatore; ma in secondo luogo è sorprendente inesatto sostenere che il bacino d'utenza d'una società sia valutato solo o principalmente sulla base della dimensione della sua tifoseria: lo dimostra il caso delle due milanesi, con l'Inter in vantaggio per numero di sostenitori¹⁰ ed il Milan in testa quanto agli introiti dai diritti Tv.¹¹

Infine, la previsione di un soggetto indipendente che risponda eventualmente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e garantisca la ripartizione delle risorse pare non considerare la natura privatistica della LNP, la cui autonomia organizzativa ne risulterebbe immotivatamente mutilata: i contrasti persino aspri che caratterizzano le trattative interne sulla mutualità dimostrano, peraltro, la sua adeguatezza come foro di discussione della materia.

6: La visione secondo la quale l'attrattiva del prodotto calcio risieda nell'equilibrio tra i contendenti viene proposta con eccessivo semplicismo e pare piuttosto azzardata: essa non spiega, ad esempio, l'incremento di spettatori che la serie B sta sperimentando in seguito alla retrocessione della Juventus o la risposta del pubblico alle partite della squadra nazionale. Le variabili che influenzano l'interesse per un incontro sembrano piuttosto legate ai legami affettivi con le compagini schierate ed al livello dello spettacolo offerto.

7: § 197 ss..

8: Previa relazione del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e del Ministro delle Comunicazioni, il Consiglio dei Ministri del 21 luglio scorso ha approvato un disegno di legge (rinvenibile all'indirizzo http://www.governo.it/GovernoIn-forma/Dossier/calcio_diritti_tv/delega.pdf) che delega il Governo a rivedere la normativa sulla titolarità e sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione (radiotelevisiva o in altre reti di comunicazione elettronica) dei campionati di calcio e di altre competizioni calcistiche a livello nazionale.

9: Cfr. Provvedimenti n. 6869 del 10 febbraio 1999, in Boll. n. 6/1999 e n. 7340 del 1 luglio 1999, in Boll. n. 26/1999.

10: Di circa due punti percentuali secondo recenti sondaggi Doxa ed AC Nielsen.

11: Ad esempio, i rossoneri ricevono da Sky 80 milioni per la stagione 2006/2007 contro i 70 dei cugini.

Se pure il principio dell'egualitarismo non pare inappropriato all'Autorità quando si tratta di applicarlo alla competizione tra agenti economici, sembra davvero eccessivo ricondurre al medesimo sentimento la regolamentazione d'un campionato di calcio.

I rapporti tra calciatori e società

Altrettanto criticabile appare la posizione dell'Autorità in relazione ai rapporti tra i calciatori e le società, pur essendo opportuno riconoscere che la preferenza per la stabilità dei rapporti va nella giusta direzione. In particolare appaiono assolutamente eccessive le preoccupazioni – e le prescrizioni conseguenti – che tendono a limitare la pratica del prestito di giocatori, giudicata foriera d'indesiderabili connivenze tra i club, ove questi appartengano al medesimo campionato.

Viceversa, è da rilevare come la stabilità dei rapporti sia un valore in sé quando rappresenti un argine al malcostume diffuso in virtù del quale le società sono esposte al ricatto dei loro illustri dipendenti e vedono così svanire le proprie facoltà di programmazione e deprezzarsi oltre il dovuto il proprio parco giocatori – di cui si è già accennata la rilevanza in chiave economica.

Da tale nozione di stabilità esula certo la prospettiva di proteggere le società dalla loro stessa autonomia – ferma restando la necessità del consenso dell'atleta al trasferimento.

È inoltre appena il caso di notare come i limiti alle cessioni, temporali o persino qualitativi (in via definitiva piuttosto che in prestito), non

eliminino e neppure alterino significativamente gl'incentivi alla collaborazione che si pretende di combattere, limitandosi piuttosto a differirne gli effetti.

Ci pare che, quando si ritenesse davvero meritevole di promozione il valore della stabilità dei contratti, le occasioni d'intervento non mancherebbero. Ad esempio, la legge 91 del 23 marzo 1981 – che regola il rapporto di lavoro sportivo – limita a cinque anni la durata dei contratti tra atleti e società;¹² questo vincolo è sensibilmente più restrittivo di quelli vigenti in differenti ordinamenti sportivi (si pensi alla Spagna), recando un grave pregiudizio alla gestione in ottica imprenditoriale delle prestazioni dei calciatori.

L'attività degli agenti

Un'altra area d'interesse rimarchevole per l'Autorità è rappresentata dall'attività degli agenti dei calciatori. In tale ambito, se – da un lato – non si può che sottoscrivere il giudizio dell'AGCM sull'ingiustificatezza della previsione di un albo per gli agenti, non si può – dall'altro – apprezzare la distinzione capziosa tra albo ed elenco:¹³ si sarebbe auspicata, anche in considerazione delle criticità dall'Autorità correttamente osservate, una maggiore audacia, con la richiesta di una completa liberalizzazione della professione, che non denota, peraltro, particolari esigenze di tutela della clientela.

Tale apertura sarebbe inoltre risultata agevolata dalle ampie deroghe preesistenti che ammettono l'attribuzione della rappresentanza di

12: Art. 5.

13: § 386-389.

un calciatore ad un parente ovvero ad un avvocato.

Del tutto condivisibili paiono invece le osservazioni critiche sul divieto – pesantemente sanzionato – per l'agente di contattare un atleta sotto contratto con un altro agente, se non un mese prima della scadenza.¹⁴ Allo stesso modo, sollevano notevoli obiezioni le disposizioni del Regolamento agenti che, in contrasto con le normative FIFA, che comportano effetti "leganti": ne è un esempio l'obbligo di corrispondere all'agente un compenso anche quando l'ingaggio ottenuto non sia opera di questi.

Ulteriori considerazioni dell'Autorità riguardano i conflitti d'interesse degli agenti, le cui fattispecie vengono disciplinate in maniera assai minuziosa. Di buon senso la preferenza dell'incompetenza nel singolo affare sull'incompatibilità radicale per l'agente che abbia legami parentali con i destinatari della sua attività: la misura appare ciò nonostante ingiustificata, come – *a fortiori* – il divieto di rappresentare contemporaneamente allenatori e calciatori. Si tratta infatti di conflitti d'interesse che, mancando di riverberi – per così dire – istituzionali, possono essere adeguatamente risolti dai tradizionali incentivi dell'economia privata.

L'organizzazione del mondo del calcio

È forse questa la sezione più ambiziosa dell'analisi dell'Autorità, che mira a disegnare gli accorgimenti organizzativi del mondo del calcio post-Moggiopoli; coerentemente, si tratta anche della sezione più pericolosa. L'analisi s'incentra sulla piuttosto sorprendente e poco

approfondita attribuzione alle competizioni sportive della qualifica di monopoli naturali: il mondo dell'automobilismo, per citare un unico esempio, sembra offrire indizi contrari. Come da copione, anche questo ricorso alla teoria del monopolio culmina con la pretesa di avocazione alla mano pubblica delle competenze private:¹⁵ nella fattispecie per il tramite della FIGC¹⁶ ed a discapito delle Leghe.

Da guardare con il più reciso disfavore è la sottrazione delle competenze economiche alle associazioni dei club, alle quali sole va riferita l'organizzazione dei campionati, pur all'interno della cornice federale. Così come s'era salutato con favore il ripudio dello strumento legislativo in un ambito che gli è per natura estraneo, con la stessa forza va respinta la via amministrativa all'esproprio delle società calcistiche, in nome di non meglio precisati interessi generali di sistema.

Diverso parere è da concedersi rispetto alla proposta di rafforzamento del controllo della Co.Vi.So.C., la cui vigilanza è – questa sì – essenziale ad un regolare svolgimento delle competizioni, ed è perfettamente compatibile – ancora, questa sì – con l'evidenziata duplice natura del fenomeno sportivo professionistico.

15: Una ricetta di statalismo selvaggio – la cessione dei titoli sportivi ai Comuni, come contropartita della gestione degli impianti – è stata proposta dall'ex consigliere economico di Romano Prodi, Angelo Rovati, il cui interesse per le reti si estende da Telecom alle porte da calcio. Cfr. Corriere della Sera, 16 maggio 2006.

16: Va precisato che il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (emanato ai sensi dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59) garantisce al solo CONI la personalità giuridica di diritto pubblico, configurando le Federazioni Sportive Nazionali come associazioni riconosciute con personalità di diritto privato; lo Statuto della FIGC si conforma – ovviamente – a tale previsione (art. 1). Tutto ciò premesso, l'attrazione della FIGC nella sfera d'attività del CONI e, per mezzo di questo, del Ministero competente – testimoniata, ad esempio, dal recente commissariamento – induce a considerare la questione con meno superficialità.

14: § 393-395.

Le entrate delle società di calcio professionistiche

Alcuni cenni vanno dedicati all'analisi preliminare dell'AGCM., che si occupa di vagliare le risorse economico-finanziarie delle società. Volendo prescindere dal fatto che sindacare le strategie commerciali dei club non pare rientrare tra le mansioni dell'Autorità, queste osservazioni contengono prescrizioni di buon senso e che certo alle società stesse non sono ignote, quali la necessità di diversificare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza dai diritti tv e quella di fortificare la patrimonializzazione, per esempio tramite l'acquisizione della proprietà delle strutture sportive utilizzate per la propria attività.¹⁷

Ma queste considerazioni sono preziose per un motivo più pregnante: perché offrono uno schema alternativo di concorrenza, che non si basa sull'azzoppamento dell'avversario di successo, ma sull'edificazione di un proprio modello di sviluppo alternativo. Vale per il software e per l'automobile: vale nondimeno per il calcio.

Questo modello non può prescindere, come abbiamo cercato di esemplificare, da un più razionale sfruttamento delle infrastrutture, del *merchandising* e delle altre attività complementari, del parco giocatori, che rappresenta una ricchezza inestimabile proprio per le società minori e la cui fioritura dipende, a propria volta, dall'eliminazione delle storture del mercato

degli agenti; in altre parole, ciò di cui il calcio ha bisogno è un'iniezione di libertà d'impresa.

Massimiliano Trovato è "Fellow" dell'Istituto Bruno Leoni.

17: Proprio la necessità di procedere alla costruzione di uno stadio di proprietà – sul modello di quelli inglesi e tedeschi che garantiscono la fruizione non unicamente in occasione delle partite – è, ad esempio, ben chiara a Milan ed Inter, che si sono espressi in tal senso – rispettivamente – per bocca di Adriano Galliani e di Massimo Moratti, ed era un punto qualificante del piano industriale della Juventus di Antonio Girando.